

COMUNE DI CISLAGO

STATUTO COMUNALE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N.50 DEL 28.11.2003 –
ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE –**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL
08/02/2016 – ESECUTIVA AI SENSI DI
LEGGE**

INDICE :

TITOLO I:
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 – AUTONOMIA COMUNALE
ART.2 – FINALITA’
ART.3 – TERRITORIO, SEDE E STEMMA
ART.4 – INFORMAZIONE
ART.5 – PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
ART.6 - CITTADINANZA ONORARIA

TITOLO II:
ATTIVITA’ NORMATIVA

ART.7 – STATUTO
ART.8 – REGOLAMENTI
ART.9 – PUBBLICITA’
ART.10 – ALBO PRETORIO

TITOLO III:
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.11 – DIRITTI DEI CITTADINI
ART.12 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ART.13 – RIUNIONI ED ASSEMBLEE
ART.14 – CONSULTAZIONI
ART.15 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART.16 – ISTANZE
ART.17 – PETIZIONI
ART.18 – PROPOSTE
ART.19 – REFERENDUM
ART.20 – EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO
ART.21 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM
ART.22 – AZIONE POPOLARE
ART.23 – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
ART.24 – VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
ART.25 – CONSIGLIO DEI BAMBINI
ART.26 – DIFENSORE CIVICO

TITOLO IV:
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART.27 – ORGANI
ART.28 – CONSIGLIO COMUNALE
ART.29 – CONSIGLIERI COMUNALI
ART.30 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART.31 –ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE
ART.32 – COMMISSIONI
ART.33 – COMMISSIONI SPECIALI
ART.34 – COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
ART.35 – SESSIONI E CONVOCAZIONI

ART.36 – INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
ART.37 – DIRITTI E DOVERI
ART.38 – ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI E DIVIETO DI ASSUMERE INCARICHI E CONSULENZE
ART.39 – GRUPPI CONSILIARI
ART.40 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI
ART.41 – VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
ART.42 – VERBALIZZAZIONE
ART.43 – PUBBLICAZIONI ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI
ART.44 – ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
ART.45 – LA GIUNTA COMUNALE
ART.46 – COMPOSIZIONE, PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART.47 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA
ART.48 – MOZIONE DI SFIDUCIA
ART.49 – CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA
ART.50 – COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART.51 – DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA
ART.52 – SINDACO
ART.53 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
ART.54 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
ART.55 – VICESINDACO
ART.56 – SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE
ART.57 – COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

TITOLO V: **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

ART.58 – SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
ART.59 – SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
ART.60 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
ART.61 – AZIENDE SPECIALI
ART.62 – STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI
ART.63 - ISTITUZIONI
ART.64 – SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
ART.65 – CONVENZIONI
ART.66 – CONSORZI
ART.67 – UNIONI DI COMUNI
ART.68 – ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO VI: **UFFICI E PERSONALE**

ART.69 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
ART.70 – REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DOTAZIONE ORGANICA - NORME DI ACCESSO
ART.71 – DIRETTORE GENERALE
ART.72 – COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
ART.73 – RESPONSABILI DEI SERVIZI
ART.74 – INCARICHI DIRIGENZIALI
ART.75 – COLLABORAZIONI ESTERNE
ART.76 – SEGRETARIO COMUNALE

ART.77 – FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO VII:
FINANZA E CONTABILITA'

ART.78 – ORDINAMENTO

ART.79 – ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

ART.80 – PRINCIPI E CRITERI

ART.81 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART.82 – TESORERIA

ART.83 – CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

TITOLO VIII:
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART.84 – PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

ART.85 – INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

ART.86 – PARERI OBBLIGATORI

TITOLO IX:
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.87 – MODIFICHE E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

ART.88 – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I: **PRINCIPI FONDAMENTALI**

ART. 1

AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Cislago è Ente autonomo secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica e i principi generali dell'ordinamento; rappresenta la comunità delle donne e degli uomini che vivono nel territorio comunale; ne cura gli interessi e ne tutela i diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia e della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

ART. 2

FINALITA'

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza. Riconosce la famiglia nelle sue diverse espressioni, quale soggetto attivo e luogo primario di sviluppo della persona con le sue relazioni sociali. Riconosce altresì i diversi soggetti sociali che compongono la comunità quali risorse primarie per il suo armonico sviluppo. Attiva forme di collaborazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Tutela il territorio allo scopo di salvaguardare per le generazioni future, il patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale.
3. Il Comune promuove la pace, i diritti civili e umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, sociali e di informazione.
4. Si adopera a favorire:
 - a) il diritto alla vita dei bambini non ancora nati quale fondamento di libertà, che consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana e dei suoi uguali e inalienabili diritti.
 - b) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori favorendone l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma di violenza;
 - c) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
 - d) la parità giuridica, sociale ed economica della donna assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
 - e) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura ed assistenza, nonchè il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione;
 - f) l'ordinata convivenza sociale e civile;
 - g) la realizzazione dei diritti dei disabili anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
 - h) uno sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, armonico ed ecologicamente sostenibile;

- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e di riduzione del danno derivante dalla diffusione delle droghe proibite, nonché l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- l) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un efficiente sistema di servizi pubblici;
- m) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, delle lettere e degli spettacoli;
- n) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni, delle consuetudini locali e degli usi civici; la documentazione e la conoscenza della memoria storica della comunità;
- o) una adeguata risposta al bisogno lavorativo e abitativo dei cittadini;
- p) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- q) la promozione di attività sportive e ricreative.

ART. 3

TERRITORIO, SEDE E STEMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Cislago il territorio e la comunità. Il Comune di Cislago comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica.
Il territorio di cui al precedente comma comprende Cislago, capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di: Massina, Cascina Visconta e Mombello.
Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.
2. Lo stemma del Comune di Cislago ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento di Vittorio Emanuele III in data 15 aprile 1918 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento n.2 in data 31 ottobre 1980 del Presidente della Repubblica. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 4

INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli enti controllati.

ART. 5

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e cultura operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi della cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi, con i quali concorre al coordinamento e all'organizzazione di servizi ed iniziative di interesse sovracomunale.

ART.6
CITTADINANZA ONORARIA

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Cislago, con propria mozione motivata presentata dal Sindaco, dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri in carica ed approvata dalla maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO II
ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 7
STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

ART. 8
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, recependo le nuove disposizioni nonchè adeguandole ed adattandole al complesso normativo del Comune.
4. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

ART. 9
PUBBLICITA'

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze nonchè le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nei quali si determinano le modalità applicative di norme giuridiche, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

ART. 10
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario Comunale incarica, vigilando sul suo operato, un Responsabile di Servizio affinché tramite il proprio servizio organizzzi e disciplini le pubblicazioni all'albo pretorio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 11

DIRITTI DEI CITTADINI

1. Il Comune di Cislago riconosce e promuove il diritto dei cittadini, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Al fine di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto il Comune di Cislago assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la disciplina della visione e rilascio copie dei documenti.

ART. 12

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione Comunale favorisce:
 - a) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - b) la costituzione di tutte le forme associative di volontariato, contribuendo al perseguimento delle loro finalità purchè in assonanza con gli obiettivi di equità sociale e democratica dell'amministrazione Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi operanti sul territorio.

ART. 13

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche dell'attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio operando affinché si possa mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, uno spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe per l'utilizzo da parte di terzi delle strutture di proprietà dell'Ente.

ART.14

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, sulla base di un proprio regolamento, può stabilire di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi la consultazione dei cittadini o di categorie particolari (esempio: studenti, lavoratori, etc) su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

ART.15

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il Regolamento stabilisce categorie di atti ed i soggetti a cui devono essere comunicati i procedimenti, nonché i dipendenti responsabili ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, fatto salvo sia necessario per norma un termine superiore, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni al soggetto giuridico o all'organo Competente all'emanazione del provvedimento finale. Nel caso in cui per motivate esigenze fosse necessario un termine maggiore, questo dovrà essere comunicato e motivato all'interessato entro 30 gg.
7. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
8. La Giunta, negli atti di propria competenza, potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART.16

ISTANZE

1. I cittadini singoli o associati che abbiano interesse a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi possono rivolgere al Sindaco delle istanze.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni, fatto salvo sia necessario un termine per norma superiore, dal Sindaco stesso, o dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio competente, a seconda della natura politica o gestionale della questione sollevata. Nel caso in cui per motivate esigenze fosse necessario un termine maggiore, questo dovrà essere comunicato e motivato all'interessato entro 30 gg.
3. Sulla natura dell'istanza decide il Sindaco che, qualora lo ritenga di natura gestionale, trasmette l'istanza al soggetto competente entro 5 giorni dal ricevimento.

ART.17

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Un apposito Regolamento determina la procedura della petizione, il numero minimo di firmatari, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 90 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 18

PROPOSTE

1. Con il limite di almeno 1/10 (un decimo), i cittadini elettori, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa e adottare la relativa decisione entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) Revisione della Statuto;
 - b) Tributi e Bilancio;
 - c) Espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) Designazione e nomine;
 - e) Provvedimenti in materia urbanistica;
5. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle vigenti leggi in materia elettorale.

ART. 19

REFERENDUM

1. Il Referendum su materie di esclusiva competenza Comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti di tempo consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatto quando lo richiedano almeno il 20 per cento degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 20

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 21

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. L'attuazione del referendum consultivo è disciplinato dall'apposito Regolamento.

ART.22

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettorale del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 23

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento inoltre:
 - a) Individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) Assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.
 - e) Individua gli atti e le tipologie di atti sottratti all'accesso.

ART. 24

VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune di Cislago valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione, favorendo, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte dalle stesse.
2. Il Comune esercita le funzioni di interesse pubblico ad esso attribuite quando, secondo il principio di sussidiarietà, tali funzioni non possono essere adeguatamente assicurate dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le loro formazioni sociali.
3. Riconosce il ruolo sociale della cooperazione e delle organizzazioni sindacali ed economiche.

ART. 25

CONSIGLIO DEI BAMBINI

1. Il Comune di Cislago si impegna a:
 - a) promuovere l'istituzione del Consiglio dei bambini, con il coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio;
 - b) convocare ogni anno almeno un Consiglio Comunale aperto ai bambini dedicato a trattare problemi dell'infanzia locale, con anche riferimenti alla condizione dell'infanzia nel mondo.
2. L'istituzione del Consiglio Comunale dei bambini e la loro partecipazione al Consiglio Comunale ha un triplice significato:
 - a) Il diretto contatto dell'infanzia, delle scuole e delle famiglie con gli Amministratori locali;
 - b) la componente "propositiva" di decisioni e iniziative che il Comune può assumere per migliorare le condizioni di vita dell'infanzia locale;
 - c) una crescente partecipazione dell'infanzia alla vita della comunità locale, e una conoscenza diretta, sperimentata in prima persona, dei meccanismi fondamentali della vita democratica.

ART. 26

DIFENSORE CIVICO

1. E' facoltà del Consiglio Comunale istituire l'ufficio del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di elezione, i mezzi e le prerogative del difensore civico, nonché i rapporti che lo stesso intrattiene con il Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 27

ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 28

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione del Comune presso enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
5. Il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute dev'essere pari alla metà dei consiglieri assegnati per legge all'Ente senza contare il Sindaco, per la prima convocazione, mentre dev'essere almeno pari ad un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza contare il Sindaco, per la seconda convocazione.

ART. 29

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art.41 del T.U.E.L. 18.8.2000 N.267, e dichiarare l'ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. Il seggio, che durante il quinquennio di durata in carica del Consiglio rimanga vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Il Consigliere Comunale viene sospeso dalle cariche indicate al comma 1 dell'art.58 del T.U.E.L. 18.8.2000 N.267 nei casi indicati al successivo art.59.
7. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da chi ha la cifra elettorale più alta della lista che ha espresso il Sindaco. A parità di cifra elettorale è il più anziano di età.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio nelle forme e nei modi di cui all'art.38 del T.U.E.L. 18.8.2000 N.267.
9. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, nei limiti stabiliti nel regolamento per il funzionamento del Consiglio l'apposito regolamento. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio e al rispetto delle norme a tutela della privacy.
10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.

11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
12. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni (siano ordinarie o straordinarie) per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazioni di Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.90 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART.30

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio provvede, tra l'altro alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, e delle Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
6. Il Consiglio formula altresì gli indirizzi di carattere generale, idonei a garantire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura degli esercizi al pubblico, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 31

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta (con il supporto di apposite commissioni) per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti comunali diventano esecutivi ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 10 gg. consecutivi. La pubblicazione può avvenire anche contestualmente alla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione del regolamento. Nei casi d'urgenza il Consiglio Comunale può stabilire con specifica votazione l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo all'approvazione del regolamento.

ART. 32

COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno e fuori di esso, commissioni permanenti temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 33

COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente istituisce:
 - a) commissioni speciali incaricate di effettuare indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b) commissioni di inchiesta alle quale i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c) commissione consultive che, con specifiche competenze, interagiscono con la Giunta ed il Sindaco su criteri di carattere generale inerenti l'assessorato di competenza.
2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una nuova commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istituita deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento determina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
4. Nelle commissioni consiliari gli estranei al Consiglio sono privi di potestà decisionale.

ART. 34

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento.
2. Per la sua predisposizione, il Consiglio nomina un Commissione consiliare su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica e in modo da garantire in essa la sua presenza, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
4. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quella di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere al voto del Consiglio.
5. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.

ART. 35

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3 (tre) giorni. Nel computo dei termini si esclude il giorno di effettuazione della convocazione. Nel caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.
4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
6. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purchè siano presentate nelle forme previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale.
7. La convocazione è effettuata tramite scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
8. L'integrazione all'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali nei tempi stabili dal Regolamento del Consiglio Comunale.
11. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 36

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il Regolamento del Consiglio Comunale prevedano una diversa maggioranza.

ART. 37

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale, i redditi posseduti.

ART. 38

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI E DIVIETO DI ASSUMERE INCARICHI E CONSULENZE

1. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune di Cislago.

ART. 39

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale indicando il proprio capogruppo. In attesa della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista presentatasi alle consultazioni elettorali comunali.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentatasi alle consultazioni elettorali comunali abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
4. Il consigliere che si distacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 40

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di impedimento o assenza, dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, la presidenza viene assunta dall'assessore più anziano d'età, con esclusione degli assessori cosiddetti esterni.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e dei verbali.
3. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere motivatamente l'adunanza.

ART. 41

VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi, tranne le deliberazioni concernenti persone che si adottano a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le deliberazioni concernenti la nomina in unica votazione di più soggetti e per le quali i consiglieri votanti hanno a disposizione la facoltà di esprimere un numero limitato di preferenze comunque inferiore al numero dei nominabili, vale il principio della maggioranza relativa, per cui vengono considerati nominati i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti anche se non hanno raggiunto il quorum della maggioranza dei votanti.
5. Limitatamente ai casi di nomina di rappresentanti del Consiglio in cui dev'essere garantita la presenza di rappresentanti della minoranza, in deroga ai disposti di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi nominati i designati della minoranza, nel numero ad essa spettante, che hanno riportato i maggiori voti e, a parità di voti, il maggiore di età, senza che sia necessario il raggiungimento di alcun quorum funzionale minimo.

ART. 42

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può designare uno dei propri membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, nel caso di astensione obbligatoria del Segretario Comunale per delibere riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado;
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e gli astenuti.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati sinteticamente nel verbale; quando gli interessati facciano richiesta al Presidente, a che i loro interventi vengano riportati integralmente o nella forma da loro specificatamente richiesta a verbale, dovranno far pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio il relativo testo scritto.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART. 43

PUBBLICAZIONI ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. I regolamenti comunali entrano in vigore il decimo giorno dalla pubblicazione della delibera approvativa e del relativo regolamento. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art.31.
4. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

ART. 44

ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro 90 giorni dall'elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore Comunale.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Il Sindaco, può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 45

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con l'atto di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 46

COMPOSIZIONE, PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore al tetto massimo previsto dalla Legge. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, assicurando che nessuno dei

due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Il calcolo per determinare la ripartizione tra i due sessi nella composizione della Giunta è eseguito sul numero massimo di Assessori consentito dalla Legge ed includendo il Sindaco. Possono ricoprire la carica di Assessore anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale e in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3. Le modalità di convocazione ed il funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è affidata al Vicesindaco o all'assessore delegato ovvero, in sua mancanza, all'assessore anziano. Per assessore anziano si intende l'assessore più anziano di età.
6. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
7. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

ART. 47

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 48

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 49

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;

- c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere redatte per iscritto e immediatamente presentate al protocollo dell'Ente. Il Sindaco né dà comunicazione al Consiglio Comunale.
 3. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
 4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 50

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione (associazioni di cui all'art.12, Consiglio dei bambini, difensore civico);
 - e) determina le tariffe, elabora e propone al Consiglio Comunale i criteri generali per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi e le selezioni pubblici;
 - g) stabilisce sovvenzioni, contributi, sussidi ad Enti e persone nel rispetto delle norme vigenti secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale;
 - h) propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
 - m) esercita previa determinazioni dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni, delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - n) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - o) riferisce annualmente al Consiglio sull'attuazione dei programmi;
 - p) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - q) approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - r) autorizza il Sindaco a stipulare convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'art.108 del T.U.E.L. 18.8.2000 N.267 per la nomina del direttore generale;
 - s) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consiglio, sentiti i Revisori dei Conti.

ART. 51

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifiche la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 52

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale, ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a sentire le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate, dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze del proprio ufficio.

ART.53

ATTRIBUZIONI

DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega e di incarico;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta o il Consiglio Comunale;
- h) può concludere, sentita la Giunta, accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum comunali;
- l) adotta ordinanze contingibili ed urgenti e nelle materie che la legge assegna alle sue competenze;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- o) fa pervenire al Segretario Comunale l'atto di dimissioni;
- p) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- q) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore generale;
- r) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

ART. 54

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

ART. 55

VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 56

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

1. Quando il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza, malgrado sia stato posto al suo esame per tre sedute consecutive, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede entro i 30 giorni successivi all'ultima seduta consiliare infruttuosa con proprio atto, comunicandolo al Consiglio

ART. 57

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
2. alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 58

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi e dei procedimenti sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi delle leggi vigenti sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 59

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 60

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme stabilite al Titolo V – Part I del T.U.E.L. N.267 del 18.8.2000 e norme attuative;

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 61

AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
4. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 62

STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa. Non può essere nominato chi occupa la carica di assessore o consigliere del Comune di Cislago.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso o per incarico professionale mediante chiamata diretta dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati dal Sindaco soltanto per gravi violazioni di legge, per inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione Comunale.

ART. 63

ISTITUZIONI

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione Comunale.
4. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento istitutivo, determina gli indirizzi e le finalità, approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini, organizzati in associazioni sociali senza scopo di lucro, alla gestione dell'istituzione.

ART. 64

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria all'atto della sua partecipazione.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azione devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Sindaco sceglie i rappresentanti del Comune tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività economica esercitata dalla società medesima.

ART. 65

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 66

CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi della forma organizzativa per i servizi stessi, prevista nell'articolo precedente.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio.

ART. 67

UNIONI DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cooperazione tra Comuni e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 68

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma viene definito in un'apposita conferenza, nella quale partecipa in rappresentanza del Comune il Sindaco o suo delegato. La conferenza provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi di legge.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

ART. 69

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 70

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – DOTAZIONE ORGANICA – NORME DI ACCESSO

1. Il Comune attraverso il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai responsabili di servizio spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 71

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione con uno o più comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra comuni interessati.
3. Nel caso non intende procedere alla nomina nelle forme di cui al precedente comma 1, può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale.

ART. 72

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale

ART.73

RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I servizi sono individuati nel Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed i relativi responsabili sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta.
4. Le competenze dei responsabili di servizio sono stabilite dal Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 74

INCARICHI DIRIGENZIALI

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri giustificati motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi con contratti a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.
3. I contratti a tempo determinato non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART.75

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati, con contratto a tempo determinato.
2. Il Regolamento stabilisce i criteri per la definizione del relativo trattamento economico e della durata dell'incarico, che comunque non potrà essere superiore alla durata del mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 76

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici.

ART. 77

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed agli Assessori.
3. Il Segretario Comunale riceve le dimissioni, da trasmettersi per iscritto, del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 78

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 79

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionale e compartecipazione a imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 80

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. Il Regolamento Comunale di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

ART. 81

IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti, scelti dal Consiglio Comunale, secondo quanto è previsto dall'art.234 del T.U.E.L. N.267 del 18.8.2000.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e, sebbene con voto limitato a due nominativi, dovranno essere eletti i tre revisori, di cui uno per ciascuna delle categorie individuate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 234 del T.U.E.L. N.267 del 18.8.2000. Nell'ipotesi di parità di voti, sarà chiamato a far parte del Collegio il professionista che risulterà essersi iscritto per primo all'Albo dell'Ordine cui appartiene.
3. Non può essere Revisore dei Conti:
 - a) chi sia membro del Parlamento, o Consigliere regionale, provinciale o Comunale, o abbia rivestito tali cariche nei precedenti 5 anni;
 - b) chi sia componente di organi di controllo dell'amministrazione comunale;
 - c) chi sia dipendente del Comune o di aziende speciali, o consorzi, o società a partecipazione Comunale, o parente o affine entro il terzo grado di persona che si trovi in tale condizione;
 - d) chi sia amministratore di istituti, o di aziende speciali, o consorzi, o società a partecipazione comunale, o parente o affine entro il quarto grado di persona che si trovi in tale condizione;
 - e) chi abbia in corso per conto del Comune o da aziende speciali, o consorzi, o società a partecipazione comunale incarichi professionali, o di collaborazione o di consulenza di qualsiasi genere;
 - f) chi abbia liti giudiziali in corso con l'Amministrazione Comunale;
4. Nella delibera d'incarico il Consiglio Comunale fissa il compenso per i componenti del Collegio dei Revisori.
5. I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempimento quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
6. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, in particolare segnalando eventuali irregolarità o inefficienze nella gestione economica del Comune. Il Collegio dei revisori può presentare in qualsiasi momento informative o segnalazioni alla Giunta e al Consiglio Comunale.

ART. 82

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza di relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolamentati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del T.U.E.L. N.267 del 18.8.2000, nonché dalla stipulata convenzione.

ART. 83

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. I Responsabili dei Servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le modalità di effettuazione del controllo di gestione è disciplinato dal Regolamento Comunale di contabilità.

TITOLO VIII **RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

ART. 84

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 85

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 86

PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 87

MODIFICHE E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6, comma 4 del T.U.E.L. N.267 del 18.8.2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 88

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
3. Per tutto quanto espresso nel presente statuto è facoltà del Consiglio Comunale emanare regolamenti attuativi o esplicativi.